



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it**Codice pratica:** 24/0331971 (Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)**F.G.A S.R.L.**fga-srl@pec.itbucciarellilaboratori@pec.it**OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA)****Richiesta di chiarimenti e integrazioni, ai sensi dell'Art. 19 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e smi.****Codice Pratica** 24/0331971**Progetto** **Delocalizzazione dell'attività produttiva della F.G.A. S.R.L. dallo stabilimento ubicato in SS Pedemontana snc nel comune di Fossacesia (CH) al nuovo stabilimento che sarà localizzato nella zona industriale di Atesa (CH) – Località Saletti in Via Italia.****Richiedente** F.G.A S.R.L.**Comune** Atesa (CH)

In riferimento all'istanza di Verifica di Assoggettabilità, ex art. 19 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., presentata da codesta rispettabile Ditta in data 20/08/2024, nostro prot. n. 0331971, relativa al progetto di "Delocalizzazione dell'attività produttiva della F.G.A. S.R.L. dallo stabilimento ubicato in SS Pedemontana snc nel comune di Fossacesia (CH) al nuovo stabilimento che sarà localizzato nella zona industriale di Atesa (CH) – Località Saletti in Via Italia.", si rappresenta quanto segue.

Il comma 2 dell'art.19 del D.lgs152/06 e ss.mm.ii. stabilisce che: "Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente (...)."

Alla luce di quanto sopra, da una prima verifica di adeguatezza e completezza effettuata dallo scrivente Servizio in qualità di organo tecnico competente in materia di VIA (art. 5 DGR 713 del 28/11/2022), emerge che l'azienda intende dislocare il proprio impianto produttivo dall'attuale sito di Fossacesia al nuovo insediamento di Atesa, localizzato nella Zona Industriale Saletti alla Via Italia, dichiarando invariate le seguenti caratteristiche tecnico-progettuali già valutate dal CCR-VIA con Giudizio di esclusione dalla VIA con prescrizioni n. 3479 del 03 Agosto 2021:

- Resterà invariata la capacità produttiva già autorizzata dal Comitato VIA con Giudizio 3479 del 03 Agosto 2021 (variante sostanziale AIA ad oggi tutt'ora in corso) pari a Kg/annui complessivi 4.928.000 (indistintamente per raccorderia oleodinamica, carpenteria e bulloneria).
- Resteranno invariate le materie prime e le relative sostanze chimiche pericolose impiegate (si faccia riferimento alla verifica di assoggettabilità al D.Lgs. n. 105/2015 e alla verifica della sussistenza dell'obbligo di elaborazione della relazione di riferimento ai sensi dell'Allegato 1 al DM 95/2019 riportate negli allegati N. 3 e N. 4 al presente studio.
- Resteranno invariate le linee produttive ad oggi impiegate e le relative scelte impiantistiche.

- Sarà implementato un nuovo impianto di trattamento delle acque reflue (tecnologiche e di prima pioggia) al fine di garantire lo scarico entro i limiti tabellari previsti dal gestore.
- Saranno realizzate le reti idriche necessarie al fine di garantire la separazione delle acque di prima e seconda pioggia nonché delle acque di raccolte dai pluviali

A tal proposito preme evidenziare che relativamente all'attuale impianto di Fossacesia:

- il CCRVIA, si è ulteriormente espresso con Giudizio n. 3702 del 07/07/2022 di "*Presenza d'atto che la modifica rientra nei commi 9 e 9-bis dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii*". e Giudizio n. 4081 del 21/11/2023 di "*Presenza d'atto dell'ottemperanza alla prescrizione relativa al primo anno di monitoraggio di cui al giudizio n. 3479 del 03/08/2021*";
- Codesta rispettabile Ditta, in data 12/07/2024, ns prot n. 0290311/24 del 12/07/2024, ha attivato una nuova istanza di Verifica Preliminare ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii relativa alla Modifica non sostanziale di seguito descritta: *In aggiunta a quanto già valutato nel parere favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA con Giudizio n° 3479 del 03/08/2021 e successivamente Giudizio CCRVIA n.3702 del 07/07/2022.*

Per quanto sopra premesso è necessario che la Ditta chiarisca se, in merito all'iniziativa di delocalizzazione, intende confermare gli elementi progettuali riferiti al Giudizio n. 3479 del 03/08/2021, senza considerare le modifiche non sostanziali già valutate con Giudizio n. 3702 del 07/07/2022 e da valutare con la verifica preliminare in corso.

Inoltre, si ricorda che i criteri per la valutazione di un progetto di VA, così come riportati nell'Allegato V prevedono che le caratteristiche dei progetti debbano essere considerate, tra l'altro, tenendo conto, in particolare, delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto, nonché, del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 19 comma 2, "*il proponente provvede a trasmettere (i chiarimenti e le integrazioni richiesti), inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione*".

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare la Dott.ssa Chiara Forcella (mail chiara.forcella@regione.abruzzo.it - tel 0862364652).

Distinti saluti.

L'istruttore tecnico

DOTT.SSA CHIARA FORCELLA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2

D.L. 39/93)

Il Responsabile

dell'Ufficio Valutazioni Ambientali

ING. ANDREA SANTARELLI

ASSENTE

La Dirigente

Del Servizio Valutazioni Ambientali

ING. ERIKA GALEOTTI

(FIRMATO DIGITALMENTE)